

## **L'incredibile ritorno allo Stato confessionale**

di Renato Baccari \*

Procede a ritmo accelerato l'iter del disegno di legge "Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi", presentato dal Governo, il 18 marzo 2002 (**A.C. 2531**, XIV Legislatura), e accorpato a precedenti progetti presentati da alcuni deputati (A.C. 1576 e 1902, XIV Legislatura).

Tale iniziativa, sotto l'orpello della tutela della libertà religiosa, finisce in realtà per sovvertire il sistema dei rapporti religiosi brillantemente raggiunto dalla Costituzione repubblicana, mediante il rinvio ai Patti lateranensi (suscettibili di revisione), per la religione cattolica, e alla intese, per le altre confessioni religiose.

Infatti, scavalcando illegittimamente tali strumenti, il disegno di legge detta *unilateralmente* una disciplina uniforme e minuziosa di tutti i singoli aspetti delle manifestazioni dell'attività religiosa - dal matrimonio (art. 11) alle associazioni religiose (art. 24) e così via - in palese contrasto con gli artt. 7 e 8 della Costituzione.

Non si tratta di una novità nella storia italiana del secondo dopoguerra: un'operazione in tal senso era stata proposta dal senatore Basso, mediante la presentazione di una proposta di legge, che più lealmente era stata qualificata di revisione costituzionale e sulla quale si tenne un Congresso organizzato, a Siena, dalla prof. Ravà nel 1972.

Già dal nome del presentatore del disegno di legge, come oggi dal nome di molti firmatari, si comprende lo scopo perseguito. Cioè, sotto mentite spoglie, lo smantellamento del principio di laicità dello Stato, dell'autodeterminazione delle confessioni religiose, dell'applicazione con riferimento ad esse del modello della democrazia partecipativa come dimostrai in occasione del Congresso sopra richiamato, sulla base di alcune argomentazioni che, considerato il tenore della proposta all'esame del Parlamento in questa XIV Legislatura, val la pena riprendere.

La proclamazione della laicità comporta invero non che lo Stato sia agnostico o indifferente verso la religione, bensì che, pur riconoscendo l'importanza della religione nella realtà sociale, si dichiari incompetente a (e, dunque non possa) disciplinarla direttamente. E' ben comprensibile come tutto ciò abbia deluso e deluda gli ostinati o nostalgici propugnatori di uno Stato rigidamente unitario, poco rispettoso della comunità e delle sue esigenze.

La Costituzione non poteva e non può che riconoscere la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose come esse si presentano nella realtà storica, in armonia con il principio di eguaglianza concreta, che consiste, come insegna la Corte costituzionale, nella disciplina conforme di situazioni identiche e non nell'agguagliamento di situazioni differenti con un livellamento, perseguito dalla proposta di legge in esame, contrario allo stesso concetto di ordinamento giuridico.

Pertanto, nel disegno degli artt. 7 e 8 della Costituzione - che da più parti, non solo politiche, si cerca di scardinare - l'eguaglianza delle confessioni religiose non può essere che in rapporto alla condizione effettiva e all'autodeterminazione di ciascuna di esse, affinché non si pervenga all'assurdo che lo Stato si arroghi una competenza che non ha.

Inoltre, in un'autentica democrazia le formazioni sociali a finalità religiosa - essendo portatrici di interessi particolari dei quali lo Stato, in quanto laico, non può pretendere di farsi interprete - sono sottratte all'ingerenza dello Stato e alla legislazione generale di diritto comune con il riconoscimento della autodeterminazione per l'adeguato soddisfacimento di quegli interessi, non altrimenti tutelabili.

In proposito si può aggiungere che un sistema è tanto più democratico, quanto più estesa è la sfera dell'autodeterminazione collettiva e più limitata, invece, è la regolamentazione eteronoma, da ritenersi tanto più inidonea all'appagamento di interessi settoriali, quanto più questi sono particolari ed estranei alla competenza dello Stato.

La Costituzione repubblicana, dunque, ha inteso tutelare gli interessi religiosi in attuazione concreta della stessa libertà religiosa proprio con il riconoscimento della più ampia autodeterminazione, indispensabile per le formazioni sociali a finalità religiosa, che interpretano interessi, che lo Stato - in quanto laico, ed anzi perciò stesso laico - è incompetente a

regolare autoritativamente.

Nel momento in cui lo Stato pretende, invece, di regolare direttamente le varie manifestazioni della libertà religiosa, come avviene con il disegno di legge in esame, esso cessa di essere laico e diviene confessionale. Si cancellano così, con lo strumento della legge ordinaria, senza seguire nemmeno il procedimento di revisione costituzionale, norme della Carta fondamentale che costituiscono il frutto di una grande conquista civile.

\* professore ordinario di Diritto Ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali